

Foglio Informativo n. 7 Finanziamento chirografario garantito da Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

CONDIZIONI IN VIGORE DAL GIORNO 1° luglio 2025

Foglio Informativo relativo al finanziamento chirografario garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI riservato alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese come "società di capitali" rientranti nella definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI).

Le condizioni indicate nel presente documento non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: Banca CF+ S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Banca CF+

Sede legale: Corso Europa, 15 - 20122 Milano

Numero di telefono al quale la società richiedente il finanziamento (il "Cliente") può rivolgersi per informazioni

e/o conclusione contratto: 800 938 874

Sito internet: www.bancacfplus.it

Indirizzo di posta elettronica: customer.banking@bancacfplus.it

PEC: bancacfplus@legalmail.it

Società iscritta al n. 8006 dell'Albo delle Banche - codice ABI 10312.7

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza

Lodi: 00395320583 Partita IVA: 16340351002

REA: MI-2053326

(di seguito, "Banca CF+" o la "Banca")



OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA - da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:		
Qualifica:		
Indirizzo:		
Telefono:		
Indirizzo di posta elettronica:		
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi:		
Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.		
(luogo e data) (firma del Cliente)		

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

Il Contratto di Finanziamento:

Con il contratto di finanziamento il Cliente riceve in prestito una somma di denaro e si impegna a restituire alla Banca la stessa somma maggiorata degli interessi contrattualmente stabiliti, entro una determinata scadenza, tramite il pagamento di rate comprensive di quota capitale ed interessi (ammortamento) (il "Finanziamento").

Il Finanziamento può essere stipulato:

- i) a tasso fisso: in questo caso il tasso di interesse e l'importo delle singole rate restano quelli fissati dal contratto per tutta la durata del finanziamento;
- ii) a tasso variabile: in questo caso il tasso di interesse può variare, a cadenze prestabilite, rispetto al tasso iniziale seguendo le oscillazioni di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto di finanziamento.



Finanziamento chirografario garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:

Il Finanziamento chirografario garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è un finanziamento assistito da garanzia (la "Garanzia") a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI (il "Fondo").

Il Finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è un finanziamento a medio/lungo termine destinato alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese come "società di capitali" rientranti nella definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI), con sede legale in Italia.

Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale (http://www.mcc.it) (http://www.fondidigaranzia.it/).

La concessione del Finanziamento è subordinata al rilascio della garanzia da parte del Fondo.

Garanzie:

La Garanzia del Fondo è concessa nelle misure percentuali ed entro i massimali (pro-tempore vigenti) previsti dalla normativa applicabile. Sulla quota di Finanziamento non garantita dal Fondo a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

PRINCIPALI RISCHI

I rischi principali di questa operazione sono:

- per il Finanziamento a tasso variabile: la variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, contrattualmente previste, che la Banca, nel rispetto della normativa applicabile, si riserva di apportare;
- per il Finanziamento a tasso fisso: l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

Qualora il Cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, consultabile sul sito del fondo di garanzia, la garanzia del Fondo può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per la Banca di risolvere il contratto. La risoluzione obbliga il Cliente a rimborsare immediatamente alla Banca tutto il capitale, qualsiasi importo erogato nonché gli interessi ed ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto.

In caso di ritardi o mancati pagamenti, gli importi insoluti saranno maggiorati degli interessi al Tasso di Mora indicato nel Documento di Sintesi. Al Cliente, inoltre, potranno essere addebitate spese di insoluto e, a seconda dei casi, spese di gestione del ritardo, nonché spese di recupero crediti secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi, costituente frontespizio del Contratto, ed entro la misura massima indicata nel presente Foglio Informativo, alla tabella relativa alle Condizioni Economiche.

Oltre a dover corrispondere alla Banca gli interessi e le spese sopra indicati, il ritardato o il mancato pagamento di rate del finanziamento comporta il rischio per il cliente di essere segnalato nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e in Sistemi di Informazione Creditizia. Tali segnalazioni possono rendere più difficile per il Cliente l'ottenimento del credito anche attraverso altri Intermediari.

Per saperne di più è possibile consultare:

• la Guida pratica relativa all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile sul sito di Banca CF+, sezione "Trasparenza" dedicata ai finanziamenti;



- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito di Banca d'Italia, e sul sito di Banca CF+, sezione "Trasparenza" dedicata ai finanziamenti;
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") disponibile sul sito di Banca CF+, sezione "Trasparenza" dedicata ai finanziamenti e presso la sede della Banca sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il Finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI a tasso fisso Si fornisce di seguito l'esempio del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato sui tassi annuali di interesse con riferimento all'anno commerciale divisore 360.

Tipo di finanziamento	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Finanziamento chirografario - tasso fisso	
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: II TAEG* è calcolato, a titolo esemplificativo, considerando una richiesta di finanziamento pari a euro 300.000,00, con durata 48 mesi, al tasso (TAN) del 5,50%, periodicità rata mensile.	7,460%
Parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso: IRS4Y al 28/12/2024	

^{*} Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Nel calcolo del TAEG sono state considerate le Spese incasso rata tramite SDD, la Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI (ipotizzata pari all'1%, ossia €3.000), le Commissioni di avviamento e di gestione (ipotizzate complessivamente pari al 2%, ossia 6.000€) e gli Oneri Fiscali (ipotizzati pari allo 0,25%, ossia 750€). Il TAEG può variare in relazione all'ammontare dell'importo erogato e al momento di calcolo (data stipula).

Le condizioni economiche dell'esempio, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate, potranno subire variazioni in funzione della valutazione del profilo finanziario del Cliente, effettuata dalla Banca in fase di istruttoria. Prima della sottoscrizione del contratto, è consigliabile prendere visione del Documento di Sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto di finanziamento.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata - Finanziamento Fondo di Garanzia - tasso fisso con durata 48 mesi

Importo finanziato	Importo richiesto	Importo erogato (richiesta netto spese)	TAN	Durata del finanziamento	TAEG	Importo rata mensile
300.000€	300.000€	290.250€	5,50%	48 mesi	7,460%	6.979,44€

Quanto può costare finanziamento chirografario garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI a tasso variabile

Si fornisce di seguito l'esempio del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato sui tassi annuali di interesse con riferimento all'anno commerciale divisore 360.



Tipo di finanziamento	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Finanziamento chirografario - tasso variabile	
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: II TAEG* è calcolato, a titolo esemplificativo, considerando una richiesta di finanziamento pari a euro 300.000,00, con durata 48 mesi, al tasso (TAN) del 5,50%, periodicità rata mensile.	7,538%
Indice di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso: EURIBOR1M al 30/12/2024	

^{*} Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Nel calcolo del TAEG sono state considerate le Spese incasso rata tramite SDD, la Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI (ipotizzata pari all'1%, ossia €3.000), le Commissioni di avviamento e di gestione (ipotizzate complessivamente pari al 2%, ossia 6.000€) e gli Oneri Fiscali (ipotizzati pari allo 0,25%, ossia 750€). Il TAEG può variare in relazione all'ammontare dell'importo erogato e al momento di calcolo (data stipula).

Le condizioni economiche dell'esempio, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate, potranno subire variazioni in funzione della valutazione del profilo finanziario del Cliente, effettuata dalla Banca in fase di istruttoria. Prima della sottoscrizione del contratto, è consigliabile prendere visione del Documento di Sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto di finanziamento.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata - Finanziamento Fondo di Garanzia - tasso variabile con durata 48 mesi

Importo finanziato	Importo richiesto	Importo erogato (richiesta netto spese)	TAN	Durata del finanziamento	TAEG	Importo rata mensile
300.000€	300.000€	290.250€	5,5%	48 mesi	7,538%	6.979,44€

Importo e durata	
Importo Finanziabile	Da Euro 300.000 a Euro 25.000.000.
Importo garantito	La garanzia diretta del Fondo sarà concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.
Durata	Da 24 mesi a 144 mesi di cui al massimo 24 mesi di preammortamento.



Tassi	
	Pari alla somma tra parametro di riferimento/parametro di indicizzazione (se positivo) e <i>Spread</i> (lo <i>Spread</i> effettivo è funzione della rischiosità della società finanziata)
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di riferimento/indicizzazione tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo <i>spread</i> contrattualmente previsto.
Parametro di riferimento (finanziamenti a tasso fisso)	Tasso IRS della stessa durata del finanziamento, pubblicato sulla piattaforma di informazione finanziaria Bloomberg riferito alla chiusura del penultimo giorno lavorativo del mese precedente la stipula. Qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di riferimento sia negativa, il tasso applicato sarà pari allo <i>spread</i> contrattualmente previsto.
	Euribor 1/3 mesi così determinato:
Parametro di indicizzazione (finanziamenti a tasso variabile)	a) per tasso Euribor si intende il tasso denominato "Euro Interbank Offered Rate" o "Euribor" amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato sulla piattaforma di informazione finanziaria Bloomberg (o di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Bloomberg), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora il relativo servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici);
	b) il tasso Euribor sarà rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente al mese di riferimento con valuta primo giorno lavorativo del mese di competenza;
	c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360;
	d) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto;
	e) per i tassi trimestrali la rilevazione avverrà il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente al trimestre di riferimento con valuta primo giorno lavorativo del trimestre di competenza.
Spread	Massimo 11% annuo.
	Pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN).
Tasso di interesse di preammortamento	Si riferisce sia al periodo di preammortamento che al periodo di preammortamento tecnico.



Taeg	Tasso annuo effettivo globale applicato all'erogazione del finanziamento
Tasso di mora	Pari al Tasso Annuo Nominale applicato al Finanziamento maggiorato di 5 punti percentuali. Nei casi di morosità del Cliente il Tasso di mora sostituisce il Tasso di interesse nominale annuo. In altri termini, qualora il Cliente sia moroso, all'importo residuo dovuto alla Banca si applica esclusivamente il Tasso di mora e non il Tasso di interesse. Una volta cessata la morosità del Cliente all'importo residuo dovuto dal Cliente si applica esclusivamente il Tasso d'interesse nominale annuo.
Modalità di calcolo interessi	Per finanziamento a tasso fisso: anno commerciale su anno commerciale (360/360). Per finanziamenti a tasso variabile: giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (ACT/360).
Modalità addebito rata (inclusi interessi di preammortamento/ ammortamento ordinario)	Preammortamento/Ammortamento ordinario: il rimborso della rata avviene in via posticipata l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese/trimestre di inizio periodo di interessi, con addebito preautorizzato (SDD).
	Preammortamento tecnico: il rimborso della rata di preammortamento tecnico avviene in via posticipata unitamente al pagamento della prima rata di preammortamento/ammortamento ordinario.

Commissioni e Spese per stipula e gestione del contratto		
Commissioni di avviamento del Finanziamento, trattenute al momento dell'erogazione	Fino ad un massimo del 6,00% dell'importo finanziato in linea capitale (includono i costi di istruttoria e di stipula relativi al Finanziamento, nonché i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta di Garanzia al Fondo di Garanzia).	
Commissioni di gestione del Finanziamento, trattenute al momento dell'erogazione	Fino ad un massimo del 6,00% dell'importo finanziato in linea capitale (includono i costi di monitoraggio del credito e della Garanzia ed i costi della gestione della pratica).	
Spese incasso rata tramite SDD	Euro 2,50	
Spese per pagamento rata con bonifico nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito sul conto corrente	Euro 7,50	
Spese invio comunicazioni periodiche: (a clienti o eventuali garanti)	Euro 1,00 cartaceo Euro 0 elettronico	



Spese produzione e invio certificazione interessi	Euro 1,50
Spese invio comunicazioni o documentazione tramite posta certificata	Euro 0
Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es. documento di sintesi)	Euro 0
Commissione per anticipata estinzione (sull'importo capitale estinto anticipatamente)	Massimo 5%

Commissioni e Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie		
Commissione di ricontrattazione del tasso di interesse	Massimo 1,50%	
Commissione per Modifica dei Termini Contrattuali	Massimo 2,00% dell'importo residuo del Finanziamento al momento della relativa formalizzazione	
Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi	Euro 10,00	
Certificato di sussistenza del debito (ad uso successione - Art. 23 D.L. 31/10/90 n°346)	Euro 20,00	
Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta prioritaria	Euro 15,00	
Attestazione in carta libera del debito residuo	Euro 6,00	
Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - spese amministrative per sollecito telefonico e per esazione crediti, anche tramite terzi, e per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.	



Rata	
Periodicità rimborso rate	Mensile, Trimestrale.
Tipologia di ammortamento	Francese.
Tipologia di rata - Piano di ammortamento "francese"	Rata costante (finanziamento a tasso fisso). Rata variabile (finanziamento a tasso variabile).

Altre spese / oneri fiscali da sostenere	
Imposta sostitutiva	Secondo le previsioni di legge. Attualmente pari allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato, salvo diverse
(o in alternativa ove non sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva o non sia applicabile in quanto finanziamento di durata pari o inferiore a 18 mesi).	previsioni normative vigenti tempo per tempo.
Imposte ordinarie	Secondo le previsioni di legge. Comprende imposta di registro in caso d'uso e Imposta di bollo.
Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96)	Se prevista, quanto previsto dalla normativa applicabile. È dovuta solo nel caso in cui vada a buon fine l'operazione di finanziamento. Nulla è dovuto nel caso di delibera negativa del Fondo.
Commissione d'intermediazione creditizia (concordata tra l'impresa e l'intermediario creditizio)	Fino a un massimo del 5% sull'importo finanziato

Ultime rilevazioni del parametro di riferimento

DATA RILEVAZIONE	Interest Rate Swap 3 ANNI	Interest Rate Swap 5 ANNI
29/04/2025	1,996%	2,16315%
29/05/2025	2,0165%	2,187%
27/06/2025	2,0841%	2,256%

Ultime rilevazioni del parametro di indicizzazione

DATA RILEVAZIONE	EURIBOR 1M/360	EURIBOR 3M/360
29/04/2025	2,16%	2,176%
29/05/2025	1,991%	1,996%
27/06/2025	1,916%	1,939%



In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'Amministratore dell'Indice di Riferimento comunichi una Variazione Sostanziale o la Cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicherà al Finanziamento l'Indice Sostitutivo riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito web pubblico della Banca al seguente indirizzo www.bancacfplus.it, sezione Trasparenza.

Resta fermo che, qualora a seguito della Cessazione dell'Indice di Riferimento, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore dell'Indice di Riferimento o del Legislatore dell'indice sostitutivo da utilizzare (**"Indice Sostitutivo Normativo"**), troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'Indice Sostitutivo della Banca.

La data di sostituzione dell'indice coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito. In mancanza di tale data, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/ rilevazione dell'Indice di Riferimento e, in ogni caso, a decorrere dalla prima scadenza negoziale successiva alla pubblicazione/ rilevazione dell'Indice Sostitutivo come meglio dettagliato dal Piano di Sostituzione.

DEFINIZIONI E LEGENDA relative alle principali nozioni cui si fa riferimento nel presente documento: oltre ai termini definiti specificatamente nel contratto di finanziamento, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato restando inteso che le parole al singolare includono il plurale e viceversa:

Amministratore/i di Indici di Riferimento	Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (ad es. EMMI per Euribor).
Ammortamento	Piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota di capitale e una quota di interessi corrispettivi.
Cessazione	La cessazione di un Indice di Riferimento è data da circostanze per cui la normativa tempo per tempo vigente prevede la designazione di uno o più indici sostitutivi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione permanente o temporanea della rilevazione o determinazione dell'Indice di Riferimento, anche ove l'Indice di Riferimento di cui al rapporto sottoscritto non sia soggetto a sostituzione da parte dell'autorità competente.
Commissioni di avviamento del Finanziamento	Commissioni di avviamento del Finanziamento che includono i costi di censimento del Cliente, i costi di istruttoria relativi al Finanziamento, i costi di ottenimento della provvista, i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia.
Commissioni di gestione del Finanziamento	Commissioni di gestione del Finanziamento che includono a titolo esemplificativo: i costi di monitoraggio del credito e della Garanzia ed i costi della gestione del Finanziamento.
Commissioni	Le Commissioni di gestione del Finanziamento e le Commissioni di avviamento del Finanziamento.



Commissione d'intermediazione creditizia (concordata tra l'impresa e l'intermediario creditizio)	Compenso corrisposto dal Cliente al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede (mediatore creditizio o agente).
Contratto	Il contratto di finanziamento stipulato tra il Cliente e Banca CF+.
Data di erogazione	Data in cui sarà reso disponibile per il Cliente l'importo del finanziamento.
Decadenza dal beneficio del termine	Diritto della Banca di esigere immediatamente e in unica soluzione il pagamento integrale di ogni suo credito al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c.
Documento di sintesi	Indica il frontespizio del Contratto riportante le condizioni economiche personalizzate applicate dalla Banca e pubblicizzate nel relativo Foglio Informativo.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	Acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, si prega di fare riferimento al sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor). Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Benchmark"). In mancanza di rilevazione temporanea sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor.
Estinzione anticipata	Cessazione anticipata degli effetti del Contratto a fronte della restituzione, pure anticipata rispetto ai termini concordati, di tutto o parte del finanziamento.
Fondo	Fondo di garanzia per le PMI Fondo assistito dalla garanzia dello Stato a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. L'intervento del Fondo di Garanzia consente alle PMI di accedere ai finanziamenti mediante la concessione di una garanzia pubblica. Il Fondo è stato istituito con L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (Trans- European Automated Real Time Gross Settlement Espress Transfer) operativo.
Indice/i di Riferimento	Indicano gli indici di riferimento (benchmark) usati per determinare il prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, come prestiti o mutui, o per misurare la performance di un fondo di investimento.
Indice/i Sostitutivi	Indicano l'Indice di Riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun Indice di Riferimento oggetto di Variazione Sostanziale o Cessazione.



Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e
o in alternativa ove non sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva o non sia applicabile in quanto finanziamento di durata pari o inferiore a 18 mesi	attrimenti applicabili (di registro, di bolio) attualmente pari nei
Imposte ordinarie	Secondo le previsioni di legge. Comprende imposta di registro
	in caso d'uso e Imposta di bollo in misura fissa.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
Legge Antiusura	Indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni.
РМІ	Indica una piccola o media impresa con meno di 250 occupati, fatturato non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Modifica dei Termini Contrattuali	Indicano le modifiche alle condizioni contrattuali originariamente concordate. Nel caso di modifiche richieste dal Cliente le stesse dovranno essere sottoposte a specifica istruttoria e delibera della Banca prima della loro effettiva formalizzazione.
Piano di Sostituzione	Indica il piano della Banca di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, ossia le azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli Indici di Riferimento adottati dalla Banca, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario dalla cui fluttuazione dipende la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità previste dal Contratto.
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.



Preammortamento	Il periodo che intercorre tra l'erogazione del finanziamento e l'inizio del suo ammortamento, escluso il periodo di preammortamento tecnico. In questo periodo non è previsto il rimborso di quote del capitale finanziato, ma semplicemente la corresponsione degli interessi calcolati al tasso contrattualmente stabilito per tale periodo, alle scadenze contrattualmente previste
Preammortamento tecnico	Periodo necessario all'allineamento all'ultimo giorno del mese solare di erogazione.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Recesso/Risoluzione	Diritto della Banca di sciogliere il contratto al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o pattuite con il Cliente con il conseguente diritto della Banca di esigere il pagamento integrale di ogni suo credito.
Reclamo	Indica ogni atto con cui il Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o e-mail). all'intermediario un suo comportamento anche omissivo.
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione.
Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG)	Il costo totale del finanziamento su base annua è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, Nel calcolo del TAEG vengono considerate le Spese incasso rata tramite SDD, la Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI, le Commissioni di avviamento e di gestione e gli Oneri Fiscali.
Tasso Effettivo Globale (TEG)	Il Tasso Effettivo Globale - Tasso del rapporto -, che non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge antiusura (Tasso Soglia). Dal 14 maggio 2011, ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge antiusura, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti. Alla determinazione del TEG del rapporto concorrono le componenti di costo riferite al finanziamento. Restano esclusi i compensi per prestazione di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi all'operazione di finanziamento.



Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge n. 108/1996 (c.d. legge usura). Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi vietato, per i finanziamenti di cui al presente Foglio Informativo, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, la soglia della categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese". Tale soglia determina il limite per accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso variabile	Il tasso degli interessi corrispettivi che può variare durante la durata del finanziamento in funzione della possibile variazione del Parametro di Indicizzazione previsto dal contratto.
Tasso di mora	Tasso di interesse a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Variazione Sostanziale	La variazione sostanziale di un Indice di Riferimento è data da una "variazione qualitativa" che incide sulla metodologia utilizzata per la rilevazione e determinazione dell'Indice di Riferimento (cd. "modifica rilevante" o "material changes"), come definita dall'amministratore dell'indice medesimo, anche in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

Consegna di copia del contratto

Il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del Contratto e su espressa sua richiesta, copia completa del testo del contratto di Finanziamento idonea per la stipula e completa delle appendici integrative e del Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al Cliente, la Banca, prima della conclusione del contratto, ne informa il Cliente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero del nuovo Documento di Sintesi.

Sistema di informazioni creditizie o SIC

Le banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che si trovano nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

Variazione delle condizioni economiche

Ai sensi dell'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le condizioni economiche applicate al finanziamento, a eccezione del tasso di interesse applicato, potranno variare, nel periodo di durata del finanziamento, in senso sfavorevole al Cliente; dette eventuali variazioni saranno comunicate per iscritto dalla Banca mediante PEC o raccomandata a/r presso l'indirizzo indicato dal Cliente nell'ambito del contratto di finanziamento.

Nei casi di applicazione dell'Indice Sostitutivo, la Banca comunica, a seconda del caso, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Sostitutivo Normativo al Cliente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Data di Efficacia, per iscritto con le modalità previste dal Contratto. Il Cliente ha il diritto di recedere, senza spese, dal presente Contratto entro 2 (due) mesi dalla ricezione della Comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in



sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

Estinzione anticipata del rapporto

È facoltà del Cliente procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte, del finanziamento concessogli. Qualora il Cliente opti per tale possibilità dovrà corrispondere alla Banca:

- in caso di estinzione totale: le somme alla stessa dovute, pari alla sommatoria delle quote capitale residue e degli interessi maturati e non pagati (di seguito anche "Debito Residuo") maggiorate della Commissione di estinzione di cui al Documento di Sintesi a cui viene dedotta la quota parte delle commissioni di gestione finanziamento non maturate (calcolate sulla base della durata residua del finanziamento).
- in caso di estinzione parziale e questa sia effettuata per un minimo di Euro 5.000 e suoi multipli: oltre agli interessi maturati e non pagati, della Commissione di estinzione di cui al Documento di Sintesi dell'importo del finanziamento anticipatamente rimborsato.

Qualora il cliente sia una microimpresa ai sensi della normativa applicabile per rimborsare il Finanziamento il Cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, lo stesso non sosterrà neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali) per il relativo trasferimento.

Risoluzione - decadenza dal beneficio del termine

Ferme restando le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale previste in altre pattuizioni del contratto di finanziamento, la Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile e di risolvere il contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile chiedendo conseguentemente l'immediato rimborso di ogni suo credito, senza necessità di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale qualora:

- emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Cliente alla Banca nella fase antecedente la stipulazione del contratto di finanziamento, o durante il suo corso, nonché delle ulteriori dichiarazioni elencate nel contratto di finanziamento;
- il Cliente si rendesse inadempiente agli obblighi menzionati all'interno del contratto di finanziamento.
 risultasse che il Cliente abbia omesso di comunicare alla Banca propri debiti per imposte, tributi,
 prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi relazione, anche indiretta, con il credito vantato dalla
 Banca nei confronti del Cliente:
- si verificassero eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o
 economica del Cliente o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni
 di credito della Banca;
- a carico del Cliente o dei garanti fossero levati protesti o fossero promossi procedimenti conservativi o esecutivi o procedure concorsuali, pignoramenti o ipoteche giudiziali;
- qualora il Cliente tardasse di oltre 15 giorni rispetto alla scadenza l'adempimento di qualsiasi suo obbligo di pagamento, sia esso relativo a una rata di rimborso (o a una sua parte), o a qualsiasi causale relativa al presente Contratto;
- siano classificate a "sofferenza" o ad "inadempienza probabile" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, le esposizioni del Cliente verso altre Banche o Intermediari finanziari, e/o sia rilevato sempre dalla Centrale Rischi l'esistenza di sconfinamenti, perdurante per tre mesi consecutivi, per importi maggiori del 5% dell'ammontare utilizzato;
- il Cliente abbia destinato, anche solo in parte, la somma erogatagli dalla Banca a fronte del Contratto, a finalità differenti rispetto a quello per le quali in finanziamento è stato concesso;



emergano fatti o si scoprissero vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero
impedito, a insindacabile giudizio della Banca, la concessione del finanziamento o comunque, risulti
che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dal Cliente alla Banca, sia in fase di concessione
del finanziamento sia successivamente, non rispondano a verità.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui art. 1186 c.c., nonché al verificarsi delle ipotesi che precedono, la Banca avrà facoltà di risolvere e/o di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica certificata (PEC) da inviare agli indirizzi attestati dal Cliente nel contratto e nella sua documentazione ancillare, ovvero ai diversi indirizzi che fossero reperibili mediante consultazioni di elenchi e banche dati. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine il Cliente, senza necessità di ulteriori richieste, sarà tenuto all'immediato rimborso dell'intero importo dovuto alla Banca.

Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, della risoluzione del Contratto o, comunque, dello scioglimento del Contratto.

Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Banca CF+, in relazione all'interpretazione ed applicazione del contratto di Finanziamento, il Cliente può presentare un Reclamo alla Banca, tramite (i) posta raccomanda A/R o posta ordinaria all'indirizzo di Banca CF+ S.p.A., Corso Europa, 15 - 20122 Milano,c.a. Ufficio Reclami, o (ii) messaggio di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata all'indirizzo: reclami.bancacfplus@legalmail.it.

Il Reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del Reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

Per eventuali contestazioni relative alle attività di promozione e collocamento del prodotto erogato da Banca CF+, il Cliente può presentare il Reclamo mediante (i) posta raccomanda A/R o posta ordinaria, (ii) messaggio di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata agli indirizzi della società partner che ha svolto le attività di promozione e collocamento del prodotto erogato da Banca CF+.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere informazioni a Banca CF+. Per ulteriori informazioni sull'ABF, si può consultare la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.bancacfplus.it o presso le sedi della Banca.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'autorità giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'autorità giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il cliente, Banca CF+ possono anche ricorrere:

• al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,

Sede legale: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 02 84213579 - Sede secondaria: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Capitale sociale Euro 39.213.278,00 i.v.- info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n° 00395320583 - REA C.C.I.A.A. Milano n° 2053326

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it



finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito del conciliatore bancario o chiesto all'intermediario;

• oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.